

**DETERMINA DIRETTORIALE
N. 19 DEL 23-02-2018**

OGGETTO: ATER PESCARA / FRATTAROLA FRANCESCO S.A.S.
(CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA, GIUDIZIO DI APPELLO PER LA RIFORMA DELLA
SENTENZA N. 278/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PESCARA)

IL DIRETTORE

Premesso:

- l'ufficio Legale di questa Azienda con nota prot.n. 0000982 Del 23/01/2018 ha così relazionato:

""In riferimento alla vicenda processuale in oggetto, rappresento quanto segue.

Come noto, con sentenza n. 278/2017, il Tribunale di Pescara ha revocato il decreto ingiuntivo che la Frattarola Francesco s.a.s. aveva ottenuto contro l'ATER per il mancato pagamento dei compensi professionali dovutigli per l'attività di amministratore dell'Autogestione San Marco B2 di Pescara.

Secondo il Giudice di primo grado, la pretesa creditoria nei confronti dell'ATER era infondata, in quanto l'Ente proprietario del fabbricato non è il soggetto passivo del rapporto dedotto in giudizio.

Altro profilo esaminato dal Giudice del grado è la mancanza di prova del credito, per essere stata la delibera di approvazione dei consuntivi dapprima revocata dall'assemblea degli assegnatari e poi sostituita con altra delibera di approvazione dei rendiconti sulla base delle verifiche condotte dall'Ufficio gestioni immobiliari dell'ATER.

Con atto di appello notificato in data 03.10.2017 la Frattarola Francesco s.a.s. ha impugnato la decisione del Tribunale di Pescara, ritenendo applicabile alle autogestioni la normativa sul condominio ed interpretando la normativa regionale in materia nel senso di ritenere la legittimazione passiva dell'ATER. Sotto altro profilo, la Frattarola s.a.s. eccepisce che la delibera di approvazione dei consuntivi, sulla quale essa ritiene fondato il credito, non poteva essere revocata ma solo impugnata davanti al Tribunale, per cui la ritiene tutt'ora esistente e valida, con tutte le conseguenze relative sull'attualità del credito fondato.

In realtà, il Giudice di primo grado ha ben operato, sia in ordine al difetto di legittimazione passiva dell'ATER per i crediti vantati da terzi verso le autogestioni di assegnatari (come prevede un consolidato orientamento giurisprudenziale), sia relativamente al profilo della mancanza di prova (infatti, è principio pacifico di diritto che le delibere assembleari possono essere revocate senza bisogno di impugnazione).

Si suggerisce, pertanto, di costituirsi in appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e, ove, invece, la Corte dovesse ritenere fondato l'appello e riconoscere la legittimazione processuale dell'ATER, insistere per l'accoglimento delle domande riconvenzionali formulate in primo grado, rimaste assorbite dalla decisione del Tribunale, sulla condanna della Frattarola s.a.s. al pagamento delle somme mancanti e non imputabili all'autogestione, come da verifiche condotte dal competente Ufficio ATER ed indicate nei nuovi consuntivi approvati e non impugnati.

Si suggerisce, altresì, per motivi di opportunità e di riduzione delle spese, di nominare un legale domiciliatario presso il foro di L'Aquila, che possa curare gli adempimenti di cancelleria e la partecipazione alle udienze, stante l'apposita previsione nella Convenzione in essere in merito al pagamento delle spese di trasferta (circa €.100,00 cad.) che, nel caso di nomina di legale domiciliatario, verrebbero corrisposte come compenso per l'attività professionale da questi svolta. All'uopo, salvo diverse determinazioni dell'Azienda, si suggerisce il nominativo dell'Avv. Francesca Miconi, collaboratrice esterna dello Studio Legale Tributario Del Federico e Associati, con studio in L'Aquila, al Corso Federico II, n. 36.

VISTA la suddetta relazione, parte integrante del presente atto;

VISTO il parere del dirigente finanziario, come da scheda allegata;

RITENUTO di dover disporre in merito

VISTO l'art. 11 del vigente Statuto aziendale

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

1. di costituirsi in appello, nominando difensore e procuratore dell'Azienda il Prof. Avv. Lorenzo del Federico e l'avv. Antonella Zuccarini, associati dello studio legale tributario Del Federico & Associati, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e, ove, invece, la Corte dovesse ritenere fondato l'appello e riconoscere la legittimazione processuale dell'ATER, insistere per l'accoglimento delle domande riconvenzionali formulate in primo grado, rimaste assorbite dalla decisione del Tribunale, sulla condanna della Frattarola s.a.s. al pagamento delle somme mancanti e non imputabili all'autogestione, come da verifiche condotte dal competente Ufficio ATER ed indicate nei nuovi consuntivi approvati e non impugnati;
2. di nominare legale domiciliatario presso il Foro dell'Aquila l'Avv. Francesca Miconi, precisando che per gli adempimenti e partecipazione udienze sarà corrisposto un compenso di € 100,00 cad. (importo stimato e indicato nella relazione dell'Ufficio legale di questa azienda) da liquidarsi trimestralmente così come previsto all'art. 5 della convenzione sottoscritta in data 24/03/2017;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, nel sito istituzionale aziendale- sezione Amministrazione trasparente ai sensi del Dlgs 33/2013 e succ. mod. ed integrazioni.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Giuseppina Di Tella

